



**COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI**

DECRETO DEL SINDACO N.15 DEL 31/12/2021

**OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA DELL'ENTE
IL SINDACO**

Premesso che:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- l'art. 109 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, al comma 2 prevede che *“Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziali le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”*;
- gli artt. 13, 14 e 15 del CCNL – Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018, prevedono la possibilità per gli enti locali di istituire le cosiddette posizioni organizzative;

Ricordato che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 16.06.2014, è stata approvata la struttura del Comune di Casciana Terme Lari;

Ricordato inoltre che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 27.02.2019, è stata effettuata una ricognizione dell'area delle posizioni organizzative, a seguito della quale sono state rilevate e confermate le posizioni organizzative di natura gestionale, di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) del CCNL – Comparto Funzioni Locali 21.5.2018, coincidenti con i responsabili delle strutture apicali dell'ente, e con cui sono state approvate le pesature di dette posizioni organizzative, con quantificazione delle relative indennità di posizione;

Preso atto che, con deliberazione di G.C. n. 78 del 30.06.2021, detta struttura organizzativa è stata modificata, prevedendo l'istituzione del Servizio Segreteria generale, la cui responsabilità è stata

assegnata al Segretario comunale, e la ridefinizione del Servizio Affari Generali in Servizio Economico Finanziario, restando confermata la struttura e composizione degli altri Servizi;

Dato pertanto atto della articolazione dell'Ente nei seguenti cinque Servizi:

- Servizio Segreteria Generale;
- Servizio Economico Finanziario;
- Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio;
- Servizio Risorse al Cittadino;
- Servizio Vigilanza;

Posto che, con la deliberazione di G.C. n. 15 del 27.02.2019, è stata effettuata la pesatura della posizione organizzativa relativa la servizio Vigilanza;

Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17/04/2015, entrato in vigore il 26 giugno 2015, il quale all'art. 59 “Disposizioni Transitorie e Finali” , prevede che *“Gli atti normativi, i bilanci e gli atti di pianificazione degli estinti Comuni di Casciana Terme e di Lari restano in vigore per l'ambito territoriale a cui si riferiscono fino all'approvazione dei nuovi atti in quanto compatibili con il presente Statuto. Fino all'approvazione dei nuovi corrispondenti atti i regolamenti approvati e vigenti al 31 dicembre 2013 in uno solo degli estinti comuni di Casciana Terme e di Lari, in quanto compatibili con il presente Statuto, estendono il proprio vigore su tutto il territorio del Comune di Casciana Terme Lari. Fino all'approvazione dei nuovi atti da parte degli organi competenti si applicano, in quanto compatibili con il presente Statuto, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, il regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia, il regolamento dei controlli interni, il regolamento di contabilità e economato dell'estinto Comune di Lari in vigore al 31.12.2013.”;*

Ricordato che:

- in data 30.10.2008 i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola hanno istituito, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'Unione dei Comuni denominata “Unione Valdera” con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei comuni aderenti, come specificato nello Statuto e nelle convenzioni attuative;
- il vigente statuto dell'Unione Valdera prevede all'art. 6, comma 1 che *“Tutti i comuni aderenti all'Unione, a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto, svolgono in forma associata funzioni di polizia locale, comprendenti una struttura unica di polizia municipale e le funzioni di polizia commerciale, amministrativa e tributaria, inerente i settori e i tributi di competenza comunale...”;*
- con Legge Regionale Toscana 22 novembre 2013 n. 68 è stato istituito, a far data dal 1° gennaio 2014, il Comune di Casciana Terme Lari mediante fusione dei Comuni di Casciana Terme e Lari;
- l'art.10 della L.R. 68 del 22.11.2013 statuisce che:
“2. Il Comune di Casciana Terme Lari continua a far parte dell'Unione di comuni denominata Unione

Valdera in luogo dei comuni estinti, salvo l'eventuale recesso a norma di statuto dell'unione.

...

6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'unione di comuni continua ad esercitare per il Comune di Casciana Terme Lari le medesime funzioni che entrambi i comuni estinti gli avevano già assegnate.”;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 07.09.2015, esecutiva, è stato disposto il trasferimento all'Unione Valdera, a decorrere dal 14 settembre 2015, del personale operante nel servizio Polizia Locale e l'utilizzo parziale del dipendente Andrea Gazzotti, per il 20% del tempo, tra l'Unione Valdera e il Comune, ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004;
- in data 11.09.2015, è stata sottoscritta la convenzione tra l'Unione Valdera e il Comune di Casciana Terme Lari per l'utilizzo parziale, nella misura del 20% del tempo lavoro, del Dott. Andrea Gazzotti, ai sensi dell'art. 14 del CCNL Regioni – Autonomie Locali 22.01.2004;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 20.02.2019, immediatamente eseguibile, con cui sono stati approvati i criteri per il conferimento, la revoca e la pesatura degli incarichi di posizione organizzativa e preso atto, nell'ambito di essi, dei requisiti per l'accesso alle posizioni organizzative e dei parametri di valutazione previsti per l'individuazione dei soggetti cui conferire detti incarichi;

Dato atto che il presente atto di nomina è sottoposto alle condizioni di cui alla sopra richiamata deliberazione n. 12/2019 G.C. specificate nel relativo allegato e segnatamente del relativo punto 3) *“modalità di conferimento e durata degli incarichi di posizione organizzativa”;*

Dato atto che la presente nomina è effettuata valutati i requisiti per l'accesso alla posizione organizzativa di cui al punto 4 del richiamato allegato recante *“Criteri per il conferimento, la revoca e la pesatura degli incarichi di posizione organizzativa”;*

Considerato che la presente nomina potrà essere in ogni tempo revocata al verificarsi delle condizioni di cui al punto 6 del richiamato allegato recante *“Criteri per il conferimento, la revoca e la pesatura degli incarichi di posizione organizzativa”* ovvero essere oggetto di decadenza per i motivi previsti al medesimo punto 6 del citato atto;

Considerato che con proprio Decreto n. 36 del 31/12/2020, è stato attribuito l'incarico di Responsabile del Servizio Vigilanza al Dott. Andrea Gazzotti dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021;

Rilevato di dover procedere alla nomina del Responsabile del Servizio Vigilanza di questo Ente e al conferimento del relativo incarico di posizione organizzativa;

Ritenuto, in considerazione delle significative competenze tecniche e conoscenze specialistiche possedute e della contraddistinta capacità professionale sviluppata, di conferire detto incarico al Dott. Andrea Gazzotti, in possesso dei requisiti previsti da questo Ente per l'accesso alla posizione organizzativa;

Posto che, ai fini dell'attribuzione di incarichi amministrativi di vertice, il D.Lgs. 39/2013, il DPR 62/2013 e il codice di comportamento approvato dall'Ente impongono, nei confronti del soggetto individuato, la preventiva verifica della insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;

Acquisita, a tal fine, da parte del Dott. Andrea Gazzotti, la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, depositata agli atti d'ufficio;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi;

Per tutto quanto sopra esposto,

DECRETA

- Di nominare il Dott. Andrea Gazzotti, dipendente dell'Unione Valdera, comandato al 20% dell'orario di lavoro al Comune di Casciana Terme Lari, Responsabile del Servizio Vigilanza, conferendo allo stesso l'incarico della relativa posizione organizzativa, dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022;
- Di attribuire, stante la determinazione della pesatura della posizione organizzativa effettuata mediante deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 27.02.2019, al sopramenzionato Dott. Andrea Gazzotti l'indennità di posizione annua di € 1.952,00, da corrispondersi in tredici mensilità, già rapportata alla prestazione lavorativa corrispondente al 20% dell'orario di lavoro;
- Di dare atto che la presente nomina potrà essere in ogni tempo revocata al verificarsi delle condizioni di cui al punto 6 dell'allegato recante "*Criteri per il conferimento, la revoca e la pesatura degli incarichi di posizione organizzativa*" di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.12/2019 ovvero essere oggetto di decadenza per i motivi previsti al medesimo punto 6 del citato atto;

DISPONE

1. La notifica del presente atto all'interessato;
2. La comunicazione del presente atto al Segretario comunale e alla Giunta.

Mirko Terreni
(atto firmato digitalmente)